

Al Presidente
del Tribunale di Foggia

Al Presidente
della Terza Sezione Civile

→ Al Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati

Al Consiglio dell'Ordine
dei Commercialisti

Al Consiglio Notarile
dei distretti riuniti di Foggia e Lucera



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

CIRCOLARE ESPLICATIVA SULLE VENDITE TELEMATICHE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI E NELLE DIVISIONI ENDOESECUTIVE

I GIUDICI

rilevato che ai sensi dell'art. 569, comma 4 c.p.c. come novellato dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla l. 30 giugno 2016, n. 119 "il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con cui dispone la delega al professionista ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., stabilisce, salvo che non sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che la vendita abbia luogo con modalità telematiche ed in particolare che, con la predetta modalità, abbia luogo il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte e lo svolgimento della gara tra gli offerenti";

considerato che trattasi di una modalità di vendita obbligatoria, come si evince dalla formulazione della norma, con l'eccezione dell'ipotesi in cui tale opzione risulti pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura;

evidenziato che ai sensi dell'art. 4 del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla l. 30 giugno 2016, n. 119, l'art. 569 co. 4 c.p.c. riguarderà le vendite disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che accerta la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche, effettuata in data 10 gennaio 2018;

ritenuto che - in relazione ai giudizi per i quali sia stato notificato l'avviso di vendita in epoca anteriore alla entrata in vigore della novella e/o sia ancora in corso il termine concesso con l'ordinanza di delega per l'espletamento dell'incarico conferito ex art. 591 bis c.p.c. o quello successivamente prorogato - la vendita giudiziaria dovrà essere espletata secondo le direttive e le modalità già impartite al fine di non ritardare la definizione dei procedimenti in corso con pregiudizio delle ragioni creditorie - in ragione dell'elevatissimo numero di procedure allo stato già delegate che per il caso di diversa interpretazione dovrebbero essere rimesse al

*Al Presidente
del Tribunale di Foggia*

*Al Presidente
della Terza Sezione Civile*

*Al Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati*

*Al Consiglio dell'Ordine
dei Commercialisti*

*Al Consiglio Notarile
dei distretti riuniti di Foggia e Lucera*

Giudice (quanto meno per l'indicazione delle modalità operative e della nomina del gestore della vendita telematica);

precisato, altresì, che alla scadenza del termine originariamente concesso ovvero di quello successivamente prorogato dovranno essere rimessi gli atti a cura dell'ausiliario al Magistrato per i provvedimenti di competenza ovvero per l'eventuale indicazione delle nuove direttive cui dovrà attenersi l'ausiliario nell'espletamento dell'incarico conferito con riferimento alle modalità della vendita giudiziaria;

DISPONGONO

che - relativamente a tutti i giudizi esecutivi immobiliari o di divisione endoesecutiva per i quali siano state già delegate le operazioni di vendita e sia ancora in corso il termine concesso con l'ordinanza di delega o quello successivamente prorogato - la vendita giudiziaria si svolga secondo le direttive già impartite. Alla scadenza del termine originariamente concesso o di quello successivamente prorogato gli atti saranno rimessi al Magistrato per le determinazioni di competenza ovvero per l'eventuale indicazione delle nuove direttive cui dovrà attenersi l'ausiliario nell'espletamento dell'incarico conferito con riferimento alle modalità della vendita giudiziaria.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Foggia, addì 11 aprile 2018

*I Giudici
P. Scuderi
G. Scuderi
S. Scuderi*



*Il Direttore amministrativo
D.ssa Angela Maria Pastore*